

ISTRUZIONI

*Addizionali ai Capitoli normali per i Ricevitori Dipartimentali,
e per gli Esattori Comunali, o Distrettuali approvati dal Comitato di Governo
con Decreto del giorno 19. Fruttidoro anno IX.*

- P**rimo. Qualora piaccia al Governo di far rimettere al Tesoro Nazionale in luogo dell' effettivo numerario tante *Cobbie* per l' ammontare sino alla concorrente somma della spettanza al Tesoro Nazionale sopra ciascuna rata d'Imposta diretta; ciò si deve eseguire dal Ricevitore Dipartimentale a di lui rischio, e spese entro quel termine, che gli viene indicato.
2. Le dette *Cobbie* devono essere accompagnate da specifica in duplo, l' una firmata dal Ricevitore Dipartimentale, e l' altra da firmarsi dal Tesoriere Nazionale, e da rendersi poi allo stesso Ricevitore per sua interinale giustificazione, potendo venire il caso, che si abbiano, o si vogliano ritornare le *Cobbie* al Ricevitore Dipartimentale.
 3. Trattenendosi interamente le *Cobbie* dal Tesoriere Nazionale, esso, ritirando la specifica come sopra firmata, rilascia la corrispondente sua ricevuta di Cassa a favore del Ricevitore Dipartimentale, come di denaro versato nel Tesoro in causa della Contribuzione diretta; venendone poi fatta la integrale, o parziale restituzione, ritirata egualmente dal Tesoriere Nazionale la succennata specifica da lui firmata, il medesimo rilascia la ricevuta di Cassa come sopra per la porzione di *Cobbie*, che si sia trattenuta, e rimane l'obbligo al Ricevitore Dipartimentale di versare nel Tesoro Nazionale alla determinata scadenza in effettivo numerario la somma corrispondente alle *Cobbie* restituite.
 4. Volendosi ritornare le *Cobbie* ai rispettivi Ricevitori Dipartimentali, ciò deve eseguirsi regolarmente avanti la scadenza del termine prefinito ai Contribuenti pel pagamento del carico diretto; ma ciò nonostante è in facoltà del Governo di ordinarne il ritorno anche dopo il detto termine, prorogando però il privilegio Nazionale altre volte detto fiscale a favore dei medesimi Ricevitori, i quali nel termine di tre giorni da quello della retrocessione delle *Cobbie* in poi sono obbligati di versarne l'importo nel Tesoro Nazionale.
 5. Non ostante lo stabilito ne' Capitoli Normali al Cap. 5. è obbligato l'Esattore Comunale o Distrettuale di pagare ai Possessori delle *Cobbie* l'importo di esse nei due giorni immediatamente successivi alla scadenza di ciascuno dei termini stabiliti ai privati contribuenti pel pagamento dell' Imposta diretta. Qualora poi li detti Possessori non si presentino entro il detto termine di due giorni, sono tenuti gli Esattori negli altri tre giorni pure immediatamente successivi di farne il deposito in effettivo numerario presso il Ricevitore Dipartimentale, dal quale viene loro rilasciata la corrispondente ricevuta, che vale per tutti gli effetti, come le stesse *Cobbie*, salvo unicamente come abbasso.
 6. Non presentandosi poi li Possessori delle *Cobbie* nemmeno ai Ricevitori Dipartimentali per l'esazione di esse entro il termine di due giorni im-
- media-

- diatamente successivi dopo scaduto il termine come sopra stabilito agli Esattori per fare il deposito, sono tenuti gli stessi Ricevitori negli altri tre giorni pure immediatamente successivi di rimettere alla Tesoreria Nazionale le somme come sopra ricevute in deposito, ed il Tesoriere Nazionale rilascia loro la correlativa ricevuta pure in via di deposito.
7. Non eseguendosi tanto dagli Esattori, quanto dai Ricevitori Dipartimentali il rispettivo deposito come sopra prescritto, si ritengono essi rispettivamente debitori in causa di carico diretto, e quindi soggiacciono a quanto contro di loro resta stabilito ne' rispettivi Capitoli Normali dal Governo approvati.
 8. Non presentando gli Esattori, o le *Cobbie* pagate, o la ricevuta del fatto deposito nel termine di giorni quindici prescritta nell' articolo 10. de' Capitoli Normali, li Cancellieri del Censo sono obbligati di farne la notificazione alle rispettive Delegazioni Censuarie, e queste alle rispettive Amministrazioni Dipartimentali, ed al Ministro di Finanza Generale, onde per parte delle stesse Amministrazioni Dipartimentali siano avvisati i rispettivi Ricevitori di procedere contro gli Esattori morosi, e per parte del Ministro di Finanza Generale si possono dare le provvidenze analoghe contro i Ricevitori Dipartimentali pure morosi. Dove non esistono i Cancellieri Censuari si eseguisce la detta notificazione dalle Municipalità alle rispettive Amministrazioni Dipartimentali, ed al Ministro di Finanza Generale.
 9. Le Delegazioni Censuarie, (dove esistono) le rispettive Amministrazioni Dipartimentali, oppure i Commissarij straordinari facenti le loro veci notificano entro il primo mese dell' anno 1802. V. S. ai rispettivi loro Ricevitori la nomina degli Esattori, ed il luogo del loro domicilio, ed ove questi non sieno attivati, il nome pure, e domicilio dei primi tre estimati, che vi suppliscono; venendo in appresso attivato l' Esattore se ne fa noto la notificazione nel modo sovraindicato. I Ricevitori poi esprimono nelle *Cobbie* il nome, e cognome dell' Esattore, o di chi ne fa le veci, non che l'abitazione per la necessaria intelligenza e direzione di quelli ai quali sono rilasciate le *Cobbie* stesse.
 10. I possessori delle *Cobbie* devono presentarsi agli Esattori per la riscossione di esse nei due giorni immediatamente successivi alla scadenza di ciascheduno dei termini stabiliti ai privati contribuenti pel pagamento dell' Imposta diretta, passati li quali non possono recare veruna molestia agli stessi Esattori, nè possono dirigere le loro azioni contro di essi; ma devono portarsi alla Ricevitoria Dipartimentale dopo altri tre giorni immediatamente successivi, e ritirare il deposito, che a' termini dello stabilito al Capitolo 5. gli Esattori devono aver fatto.
 11. Qualora dagli Esattori, non sia stato fatto il suddetto deposito, il Ricevitore Dipartimentale è tenuto al pagamento delle *Cobbie* nel termine prescritto all' Art. 6. nonostante lo stabilito ne' Capitoli normali al Capitolo 4.
 12. Non presentandosi poi gli stessi Possessori delle *Cobbie* nemmeno ai Ricevitori Dipartimentali entro altri due giorni pure immediatamente successivi dopo scaduto il termine come sopra stabilito agli Esattori per fare il deposito, non possono essi possessori dirigere le loro azioni nemmeno contro i Ricevitori, ma devono dopo altri cinque giorni rivolgersi alla Tesoreria Generale Nazionale per ritirare i depositi loro spettanti, e che per tal tempo devono essere stati fatti dai Ricevitori Dipartimentali.
 13. Non presentandosi poi i possessori delle *Cobbie* entro due mesi immediatamente successivi nemmeno alla Tesoreria Nazionale per ritirare i relativi

vi depositi, non saranno più ricevute le stesse *Cobbie*, e sarà semplicemente salvo a loro favore il diritto civile di credito come di ragione, e ciò per non portare una confusione di registro amministrativo da una rata di scossa all'altra.

14. Dopo scaduto il bimestre, il Tesoriere Generale Nazionale è obbligato a rimettere ai Ricevitori Dipartimentali le *Cobbie* corrispondenti ai depositi dal medesimo rilasciati; ritirando la sua ricevuta. I Ricevitori Dipartimentali rendono intese le Amministrazioni delle *Cobbie* ritirate, e le Amministrazioni danno il corrispondente avviso ai Cancellieri del Censo, e dove questi non esistono alle Municipalità, e quelli, e queste rispettivamente agli Esattori, perchè si portino dal Ricevitore Dipartimentale a ritirare le *Cobbie* contro la resa del confesso di deposito; Non presentandosi gli Esattori Comunali a ritirare in tal guisa le *Cobbie*, li confessi di deposito non sono ammessi nella resa de' loro conti nelle Comuni.

IL MINISTRO DI FINANZA GENERALE

S O L D I N I.

Brambilla Seg. Cont.